

RECENSIONI

Alfredo Ottaviani, *Luce di Roma cristiana nel diritto*, Edizioni Fiducia, Roma, 2024, pp. 68

È merito di mons. Giuseppe Sciacca l'aver riproposto, in autonomo volumetto, questo saggio che Alfredo Ottaviani diede alle stampe nel 1943. Accanto a una succinta, ma opportuna *Nota biografica*, il Curatore firma una *Prefazione* che mette in evidenza il significato storico dello scritto e lo contestualizza nel percorso dell'insigne Autore, figura di grande importanza nel panorama ecclesiale della metà del Novecento. La *Prefazione* si apre con gli accenti amicali del ricordo di mons. Luigi De Magistris, sacerdote cagliaritano che dal 1958 al 1968 «lavorò al Sant'Ufficio con l'entusiasmo naturale proprio di chi, come lui, giammai si caratterizzò per una santità remissiva», e di Ottaviani «fu sempre incondizionato ammiratore» (pp. 5-6). Mons. Sciacca esprime la propria sintonia di vedute con il prelado sardo (creato cardinale, ultraottantenne, nel 2015 e scomparso il 16 febbraio 2022), sottolineando «la fortuna di aver condiviso con mons. De Magistris almeno un decennio di vita curiale e romana e d'averne, in qualche modo e per quanto possibile, recepito e assimilato le suggestioni» (pp. 6-7). Tutto ciò chiarisce anche sotto il profilo della vicinanza umana l'interesse per l'opera e la figura del cardinale Ottaviani, a cui mons. Sciacca risulta dunque – si potrebbe dire – da una parentela intellettuale indiretta ma prossima, attraverso l'insegnamento e la testimonianza di mons. De Magistris.

Nella *Prefazione* si osserva che lo scritto dell'allora mons. Ottaviani fu «coraggioso», poiché vi si affermava, «in piena guerra e sotto la dittatura fascista» che «il potere è per il bene del popolo, non per dispotica sete di dominio che sacrifica per il suo ampliamento invece di beneficiare» (queste ultime sono parole di Ottaviani). «Di qui la prima remora contro tutte le tirannie, contro tutte le ambizioni, contro tutti gli asseriti diritti della forza» (p. 8). Tra le sollecitazioni di un'opera che «come è naturale, mostra i suoi anni» (p. 7), sono molti, secondo il Curatore, gli spunti che parlano al presente. In particolare, ricordando la rilevanza di Alfredo Ottaviani quale studioso dello *jus publicum ecclesiasticum* (su questo aspetto si tornerà nel prosieguo), mons. Sciacca insiste sull'«importanza, la necessità anzi, da parte della Chiesa, di mantener desta l'autoconsapevolezza della propria irriducibile identità ordinamentale e giuridica».

Il testo ha una storia editoriale semplice, ma in qualche misura interessante. Nell'attuale veste esso riprende e amplia un discorso tenuto – come scrive in una nota introduttiva lo stesso Ottaviani –

all'Istituto di Studi Romani «per dare il mio tenue apporto all'omaggio che Scuole e studiosi hanno tributato, nel XXV della promulgazione del Codice di Diritto canonico, ai principali artefici della codificazione: tra questi, il regnante Sommo Pontefice Pio XII». È curioso che della ricorrenza che il discorso intendeva onorare non si trovi menzione nel testo (nello svolgimento non si fa cenno né al *Codex*, né al processo di codificazione), ma la scelta encomiastica della dedica pare coerente con il tenore dello scritto, che prendendo le mosse da uno spunto d'occasione costruisce un discorso essenzialmente apologetico. Il contesto da cui sortì la conferenza originaria spiega poi con il titolo, che fa riferimento al ruolo negli sviluppi del diritto europeo e italiano di Roma cristiana, la «seconda Roma» dei Papi, succeduta a quella dei Cesari e, nella formulazione di Giuseppe Mazzini nei *Doveri dell'uomo* (1860), in attesa della «terza Roma» dell'Italia unita. Nel 1943 Ottaviani non era ancora stato creato cardinale (la porpora sarebbe arrivata dieci anni più tardi) e prestava servizio come Assessore del Sant'Uffizio, ma già da tempo insegnava lo *jus publicum ecclesiasticum* all'Apollinare, oltre che materie filosofiche presso il Collegio di Propaganda Fide. La sua posizione tanto in seno alla Curia romana, quanto in alcune tra le maggiori istituzioni accademiche pontificie gli conferivano il profilo ideale per trattare con autorevolezza argomenti ampi e permeabili a riflessioni declinate al presente, pur nel difficile clima degli anni di guerra.

Il tema che affrontò – la *Luce di Roma cristiana nel diritto* – era al tempo stesso specifico e sufficientemente vago da incrociare numerosi *topos* della cultura curiale otto-novecentesca. Senza elencare qui tutti i temi affrontati o lambiti dall'oratore, si ritrovano cenni sul ruolo che il messaggio cristiano ebbe nel rimuovere le barriere che nel mondo antico e in quello pagano separavano i liberi dagli schiavi; nell'allontanare l'antico diritto matrimoniale e di famiglia dagli schemi contrattualistici e proprietari, a beneficio di una maggiore attenzione alla sfera della morale; lo sviluppo di una legislazione ispirata alla mitezza e all'*aequitas*, quantomeno nel confronto con le consuetudini dei popoli germanici e con il diritto di Roma arcaica. In alcuni casi, però, queste sottolineature tipiche del cattolicesimo ottocentesco si aprono a richiami e connessioni con la drammatica attualità del tempo e alla risposta alle nuove sfide che la Chiesa andava elaborando. È il caso, naturalmente, del richiamo a una pace fondata su «giustizia e carità» e sul riconoscimento della funzione pacificatrice della Chiesa cattolica, poiché «se respingono la Chiesa, gli uomini respingono la migliore possibile civiltà; respingono il Padre e cessano di sentirsi ed essere fratelli» (p. 60). Oppure è il caso del colo-

nialismo, che la Chiesa riprova se conduce alla pura prevaricazione dell'uomo sull'uomo, provocando «il conflitto delle civiltà, quando la nostra, dimentica di Dio, non vuol essere che laica, e perde ciò che vuol guadagnare: sé stessa e le altre», mentre «soltanto il Cristianesimo edifica senza distruggere, acquista senza impoverire, ottiene dandosi e fa degli uomini una famiglia di fratelli, non dei servi» (p. 57). Ottaviani, però, guarda anche a questioni culturali più profonde, per esempio quando ricollega l'infusione nel diritto di Roma antica di valori cristiani circa la tutela del concepito, al compito presente e urgente, secondo i pronunciamenti di Pio XII poi tradotti in decreti del Sant'Uffizio, di «difesa delle facoltà individuali ordinate alla trasmissione della vita, come pure la difesa del diritto all'esistenza, fatta nelle leggi della Chiesa contro la sterilizzazione, contro l'aborto, contro l'uccisione dei deboli, degli invalidi, dei vecchi, della prole difettosa ecc.» (p. 19). Tutti questi sono esempi dell'azione del magistero ecclesiastico in quella che Ottaviani, con efficace definizione, chiama la «riluttante società moderna» (p. 31).

Come già ricordato, quando scrisse queste considerazioni l'Autore era già un insigne studioso del diritto pubblico ecclesiastico, materia che trattò in volumi di *Institutiones* che, ravvivando la tradizione della canonistica curiale, si imposero all'attenzione della scienza giuridica con varie edizioni tra il 1925 e il 1960, segnando l'ultima grande riflessione dottrinale in questo campo prima delle novità introdotte dal Concilio Vaticano II. Non poteva dunque mancare di testimoniare questo impegno scientifico nel saggio del 1943, dove si legge: «Non meno del mondo romano, di quello barbarico, di quello d'Oriente, la società moderna è debitrice alla Chiesa di Roma, nelle varie istituzioni di diritto pubblico, negli stessi diritti costituzionali delle epoche più recenti» (p. 31).

Il cuore del pensiero di Ottaviani – e del Magistero cattolico dell'epoca – in tale campo è ancora il lascito di Leone XIII. Di papa Pecci viene subito menzionata l'enciclica *Immortale Dei* (1885), «vero trattato di diritto pubblico» (p. 32), che indica la via per individuare qualsivoglia forma di reggimento politico «conforme a giustizia» (p. 33). Per Ottaviani il tema della *giustizia* sostanziale, legata ai valori che il potere politico afferma e tutela – e che, a loro volta, naturalmente devono essere coerenti con la Rivelazione cristiana e rispettosi della *libertas Ecclesiae* – è dirimente e assorbe pressoché ogni altra considerazione. Quanto «alla maniera d'esercitar il potere, essa non è legata a una determinata forma di governo» (p. 33) e sarà sufficiente il rispetto, appunto, della giustizia, segnatamente «col coltivare anche *socialmente* la religione», perché l'esercizio del potere possa

dare buoni frutti. «Stabilito questo rapporto dell'umano col divino nei riguardi della società, dell'autorità e del popolo, si comprende bene come se ad essi si guarda, né l'autorità sarà disprezzata o con sedizioni impugnata, né il popolo sarà dai pubblici poteri oppresso» (p. 34). È evidente che, da questo punto di vista, l'Ottaviani del 1943 è ancora lontano dalla preferenza prima sfumata, poi dichiarata per le forme politiche democratiche che Pio XII esprimerà di lì a poco, specialmente con il fondamentale radiomessaggio natalizio del 1944. Anzi, nelle pagine dell'assessore del Sant'Uffizio risuona più di un'eco del pieno Ottocento, per esempio quando scrive – ribadendo la dottrina del «potere diretto» della Chiesa *in temporalibus* – che, «se l'Europa oggi piange, dovrebbe anche piangere perché le condizioni dei tempi non permettono, come permettevano nel passato, di rendere efficaci tali dettami con le sanzioni che una volta facevano tremare i monarchi più potenti e prepotenti» (p. 48). Oppure quando propugna una visione improntata alla più restrittiva «tolleranza pratica pubblica», osservando che i culti acattolici «possono adattarsi ad ogni legislazione, come può e cerca di adattarsi ad ogni contingenza l'errore e l'illegalità» (p. 53) (si veda, in argomento, quanto scriveva in quegli stessi anni su *La Civiltà cattolica* p. Andrea Oddone S.J., in particolare: *Lo spirito di tolleranza nell'insegnamento cattolico*, nel vol. II del 1946). Eppure Ottaviani, lo strenuo difensore della purezza dottrinale di un patrimonio teologico-morale e canonistico che già prima del Vaticano II sarebbe stato sottoposto a profonda rivisitazione, conveniva che la soluzione migliore, nel mondo contemporaneo, fosse quella degli accordi con le autorità civili e dunque dei concordati (pp. 38-46). Sebbene convinto dell'ideale della «costituzione cristiana degli Stati» nella declinazione leoniana, lo studioso leggeva con attenzione i caratteri costitutivi del suo tempo e si tenne lontano dalle utopie di restaurazione, nella consapevolezza che si trattasse ormai di tutelare la posizione della Chiesa nell'«epoca moderna della filosofia negatrice e materialista, l'epoca dei paradossi in cui gli estremi del comunismo e dell'assolutismo si toccano» (p. 37).

Il volume curato da mons. Sciacca ha un indubbio valore di testimonianza storica e di documento del pensiero del suo Autore, figura di primo piano nella storia del diritto canonico novecentesco. Già questo è motivo sufficiente per accogliere con interesse l'iniziativa editoriale. Si possono però aggiungere due considerazioni sul senso che può avere rileggere oggi opere e personalità come quelle in parola.

Alfredo Ottaviani, che era nato a Roma il 29 ottobre 1890 e percorse nell'Urbe tutto il *cursus* ecclesiastico, ebbe un ruolo di crescente importanza nella vita della Curia pontificia per buona parte del

Novecento, dagli anni di Pio XI fino alla morte, sopraggiunta il 3 agosto 1979. Fu anche un protagonista – già lo si è ricordato – dell'ultima stagione della canonistica preconciliare, per divenire da ultimo un punto di riferimento per le sensibilità ecclesiali più legate alla tradizione, sia nel campo degli studi giuridici, sia (e soprattutto) sull'impervio terreno della tutela del patrimonio liturgico tradizionale. Ciò avvenne, in particolare, per via del *Breve esame critico del Novus Ordo Missae*, dato alle stampe nel 1969 insieme al cardinale Antonio Bacci. La breve trattazione sintetizzava numerosi profili che i due prelati ritenevano problematici della nuova liturgia, approvata e adottata in sostituzione di quella tridentina da Paolo VI con la costituzione apostolica *Missale Romanum* del 3 aprile 1969. Quel passaggio aprì per la Chiesa cattolica una fase turbolenta, segnata da un lato da fughe in avanti e dal non sempre armonico processo di adeguamento alla nuova liturgia e, dall'altro lato, da resistenze di parte conservatrice che conobbero anche gli esiti estremi della critica frontale di mons. Marcel Lefebvre. In tale contesto, la sicura ortodossia della critica di due cardinali fedeli alla Chiesa e al Pontefice – uno dei quali, per giunta, esponente di lungo corso del Sant'Uffizio, poi della Congregazione per la Dottrina della Fede, nonché cessato da poco dalle funzioni di presidente della Commissione dottrinale incaricata dal Papa stesso di vigilare sugli abusi e le applicazioni distorte dei precetti conciliari – catalizzò l'attenzione degli ambienti tradizionalisti, fissando un punto fermo in questioni ancora oggi in parte irrisolte o affrontate con evidente fatica in ambito ecclesiale. Eppure, una figura rilevante come quella di Ottaviani sembra ricevere attenzioni solo occasionali, come testimonia – per utilizzare un indice semplice e immediato – il fatto che dopo l'interessante, ma certamente non esaustiva biografia di Emilio Cavaterra (*Il Prefetto del Sant'Uffizio. Le opere e i giorni del cardinale Ottaviani*, Milano, 1990), non si siano avuti altri studi organici. Con le principali eccezioni di alcuni capitoli di Luciano Musselli (*Chiesa cattolica e comunità politica*, Padova, 1975) e, più di recente, di Matteo Nacci (*Chiesa e Stato dalla potestà contesa alla «sana cooperatio»*, Roma, 2015), anche l'attenzione per l'apporto canonistico di Ottaviani sembra essere incorso nella medesima sorte. Iniziative come la riproposizione dell'opera in lettura possono dunque servire da stimolo a 'riaccendere le luci' sulla figura di Ottaviani sacerdote, uomo di Curia e giurista.

La seconda questione trascende il merito dello scritto e porta a domandarsi quale significato possa avere, oggi, riproporre o più in generale rileggere testi come quello di Ottaviani: testimonianze di un passato che la costante accelerazione della storia, anche in ambi-

to ecclesiastico, rende ormai remoto. Probabilmente la risposta sta proprio nella loro inattualità. Spesso, infatti, si cercano e si mettono in rilievo in via preferenziale o esclusiva i precedenti, diretti o indiretti, delle tesi e delle posizioni che, in una ricostruzione *a posteriori*, hanno condotto allo stato presente delle cose, in campo dottrinale, giuridico, liturgico, ecc. Tuttavia, in un'ottica di continuità e lungo periodo come quella che è propria della Chiesa cattolica, è di capitale importanza anche conoscere i precedenti assetti, poiché le novità stesse traggono significato solo se contestualizzate nel rapporto con ciò che si propongono di superare e alla cui luce devono essere lette, sia per valorizzarne il *quid novi*, sia per non perdere il nesso con la tradizione in cui si inseriscono, e dunque essere lette come smentite di idee e interpretazioni che hanno fatto parte, talora a lungo, del *depositum* dottrinale o almeno la vita della Chiesa. Così, le pagine di Alfredo Ottaviani restano oggi una lettura importante non solo per comprendere le risposte che la dottrina canonistica della prima metà del Novecento approntava, ma anche per mettere a fuoco la questione di fondo delle relazioni tra Chiesa e comunità politiche, sulla quale dopo il Concilio Vaticano II la riflessione ecclesiologica e canonistica si è lungamente soffermata, conservando molti dei presupposti dell'epoca precedente, ma senza giungere a esiti altrettanto chiari e formalizzati, quali quelli maturati ai tempi dello *jus publicum ecclesiasticum externum*, di cui Ottaviani fu ultimo Maestro (si vedano, sui tratti di fondo dell'odierna concezione delle relazioni tra Chiesa cattolica e comunità politiche, ma anche circa le incertezze che ancora percorrono la materia, le riflessioni di Giuseppe Dalla Torre, *La città sul monte*, Roma, 2002, pp. 61-77).

Alessandro Tira